

**Approfondimenti in materia di protezione internazionale e
immigrazione in seguito alla conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113**

Avv. Eleonora Vilardi - ASGI



La residenza anagrafica del richiedente asilo

Richiedente asilo già iscritto prima del 4.10.2018

→ rimane iscritto e ha diritto al rilascio di certificati e della carta di identità

→ può trasferire la residenza - registrazione della mutazione anagrafica di persona già iscritta e non cancellazione e nuova iscrizione

→ può essere cancellato al ricorrere delle condizioni generali previste a tali fini dal regolamento anagrafico DPR 223/1989

- Morte
- Trasferimento della residenza da altro Comune o all'estero
- Irreperibilità accertata → avvio del procedimento
- Mancato rinnovo della dichiarazione della dimora abituale (rinnovo del pds)



La residenza anagrafica del richiedente asilo

CANCELLAZIONE IMMEDIATA per abbandono della convivenza anagrafica

Era una disposizione prevista ad hoc per richiedenti asilo art. 5 bis dlgs. 142/2015



ABROGATA con d.l. 113/2018 contestualmente alla possibilità di iscrizione anagrafica

→ può essere cancellato SOLO al ricorrere delle condizioni generali previste a tali fini dal regolamento anagrafico DPR 223/1989

Se non iscritto individualmente ma in una CONVIVENZA ANAGRAFICA di cui all'art. 5 DPR 223/1989 (se può ancora definirsi tale) → responsabile ha compito di avvisare dell'allontanamento ma mero avvio del procedimento ordinario di cancellazione per irreperibilità

ILLEGITTIMO il diniego di iscrizione anagrafica per cittadini stranieri titolari di protezione internazionale, protezione speciale, protezione umanitaria o casi speciali →
OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO

Accesso ai servizi del richiedente asilo privo di residenza

Luogo del domicilio → centro di accoglienza straordinario, centro di prima accoglienza e CPR o luogo comunicato al momento della domanda di protezione internazionale

Accesso ai servizi

- Iscrizione SSN
- Centri per l'Impiego, tirocini e contratti di lavoro
- Apertura conti correnti
- Formazione
- Agevolazioni sociali (ove possano accedervi i richiedenti asilo)



La residenza anagrafica e l'accesso ai servizi per i nuovi permessi

Iscrizione al servizio sanitario nazionale → art 34 d.lgs. 286/98 prevede obbligo di iscrizione al SSN per

- tutti i cittadini stranieri lavoratori indipendentemente dal titolo di soggiorno
- i titolari di permesso di soggiorno per lavoro, motivi familiari, *asilo, protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. d bis, per richiesta asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto cittadinanza*

CASI SPECIALI → in assenza di indicazione specifica l'obbligo deve valere per entrambe le tipologie

Titolari di PDS per motivi umanitari in corso di validazione → non vi è cancellazione



La residenza anagrafica e l'accesso ai servizi per i nuovi permessi

Iscrizione ai Centri per l'Impiego

POSSONO essere iscritti perchè possono svolgere attività lavorativa i titolari

- Permesso per motivi umanitario in corso di validità
- Permesso per casi speciali sia “transitorio” sia per protezione sociale e sfruttamento lavorativo
- Permesso per protezione speciale
- Permesso per calamità
- Permesso per atti di alto valore sociale

Permesso per cure mediche ex art. 19 co. 2 lett.d bis) T.U. Imm. → non esplicitamente vietato, certamente nei limiti delle capacità fisiche

La residenza anagrafica e l'accesso ai servizi per i nuovi permessi

Iscrizione ai Centri per l'Impiego

POSSONO essere iscritti i richiedenti asilo perchè possono svolgere attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale ANCHE se privi di residenza anagrafica e di carta di identità

REQUISITI per iscrizione: 1) carta di identità → ai fini dell'identificazione

2) permesso di soggiorno → prova della regolarità del soggiorno e della abilitazione a svolgere attività lavorativa

Doppia funzione del psd per attesa asilo ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 142/2015 è documento di identità ai sensi del PDR 445/2000

3) codice fiscale (anche alfanumerico)



La residenza anagrafica e l'accesso ai servizi per i nuovi permessi

Iscrizione ai Centri per l'Impiego

La residenza NON è requisito ai fini dell'iscrizione

Art. 11 co. 1 lett. c) d.lgs. 150/2015

disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza

Da intendersi quale residenza civilistica “luogo di dimora” art. 43 c.c.

Interpretazione coerente con Circolare ANPAL 23.05.2018 e circolare congiunta con Ministero del Lavoro 29.08.2018 n. 3 (ritirata) – **Nota tecnica 12.12.2018 n. 3**

In ragione delle disposizioni introdotte da d.l. 113/2018 “per il richiedente asilo, il domicilio è considerato sufficiente per accedere a tutti i servizi territoriali erogabili ai residenti, inclusi i servizi forniti dai CPI, senza necessità di possedere una carta di identità o la residenza. ”

La residenza anagrafica e l'accesso ai servizi per i nuovi permessi

CONTO CORRENTE E SERVIZI BANCARI

Per apertura del conto corrente NON è richiesta la residenza MA

- CODICE FISCALE
- DOCUMENTO DI IDENTITA' è il pds

art. 126-noviesdecies d.lgs 385/93 (**Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**):

«Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all'apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalità previste dalla presente sezione.

3. Ai fini della presente sezione, per consumatore **soggiornante legalmente nell'Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali in materia».**

La residenza anagrafica e l'accesso ai servizi per i nuovi permessi

CONTO CORRENTE E SERVIZI BANCARI

Conto corrente di base Direttiva 2014/92/UE → canone annuale omnicomprensivo

Permette: l'accredito di somme di denaro, effettuare pagamenti (pagamenti di utenze, bonifici bancari) e ritiro contante

NON permette: gestione del risparmio

CHIUSURA solo se usati per fini illeciti, se incapiente e inattivo per oltre 24 mesi o se il consumatore non risiede più legalmente sul territorio nazionale (europeo)

Circolare della Prefettura di Forlì Cesena del 29 gennaio 2019



La residenza anagrafica e l'accesso ai servizi per i nuovi permessi

CORSI DI FORMAZIONE E CPIA

Riformulazione comma 3 dell'art. 22 del d.lgs. 142/2015 comporta che i richiedenti NON possono più frequentare i corsi di formazione professionale previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza → nulla vieta che possano iscriversi a quelli previsti per tutti (copertura costi)

Ai fini della iscrizione ai corsi di formazione o di alfabetizzazione o CPIA NON è requisito la residenza, ma documento identità/regolarità del soggiorno

Se ai soli fini della definizione della sede per suddivisione studenti sul territorio è sufficiente indicazione della DIMORA



La residenza anagrafica e l'accesso ai servizi per i nuovi permessi

Servizi socio assistenziali

Richiedente asilo NON può accedere a molti dei servizi socio assistenziali in ragione della tipologia dei permessi per attesa asilo (durata inferiore ad un anno)

Tuttavia in alcuni casi è ammesso l'accesso – per tutelare interesse superiore – ad esempio legato all'accesso ai benefici e esenzioni legati alla frequenza scolastica dei minori

RATIO del criterio della residenza quale accesso ai benefici → suddivisione interventi e spese tra più comuni ed evitare abusi (in tal senso la funzione della residenza è assolta dal domicilio)

ISEE → problematiche “tecniche” ma non sostanziali atteso che strumentale per accesso ai servizi e tale accesso è garantito per espressa previsione di legge in assenza residenza



Modifiche al sistema di accoglienza nel DL n. 113/2018

Modifica del Sistema SPRAR da “Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati” a “Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati” SIPROIMI

Circolare sui profili applicativi 3.1.2019

- Accessibile** - Titolari protezione internazionale (rifugiati e protetti in via sussidiaria)
- CASI SPECIALI (art. 18, 18 bis, 22, 12 *quater* dlgs 286/98)
 - PDS per calamità (art. 20 *bis* dlgs 286/1998)
 - PDS per cure mediche (art. 19, co. 2 lett. d *bis* dlgs 286/98)
 - PDS per atti di alto valore sociale (art. 42 *bis* dlgs 286/98)



Modifiche al sistema di accoglienza nel DL n. 113/2018

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI → indipendentemente dal titolo di soggiorno

Al raggiungimento della MAGGIORE ETA'

- ancora richiedenti asilo → rimangono sino alla definizione della domanda di protezione internazionale
- accoglienza possibile per neo maggiorenni in prosieguo amministrativo indipendentemente dal titolo di soggiorno



Modifiche al sistema di accoglienza nel DL n. 113/2018

richiedenti asilo ACCOLTI in SPRAR fino a fine progetto POI

- ancora richiedenti asilo → CAS
- riconosciuta protezione internazionale → restano in (ex) SPRAR
- riconosciuta umanitaria in giudizio (casi speciali transitoria)/protezione speciale → fine accoglienze

titolari di protezione umanitaria in SPRAR

fino a fine progetto poi fine delle forme di accoglienza



Modifiche al sistema di accoglienza nel DL n. 113/2018

Sistema di accoglienza separato per richiedenti asilo

Centri di prima accoglienza ex art. 9 d.lgs. 142/2015



Trasferimento nei **Centri di accoglienza straordinaria** art. 11 d.lgs. 142/2015 ove sono accolti fino a conclusione procedimento di riconoscimento della protezione internazionale e fino a quando è considerato legale il loro soggiorno in fase giudiziale



Modifiche al sistema di accoglienza nel DL n. 113/2018

Accolti nei centri di accoglienza straordinaria CAS:

- richiedenti asilo (già presenti, nuovi o usciti da SIPROIMI alla fine del progetto)
- richiedenti asilo in fase giudiziale
- richiedenti asilo per i quali è stata attivata procedura “Dublino”
- richiedenti asilo dublinanti di ritorno
- titolare di PDS umanitario in CAS in fase di ricorso avverso decisione negativa protezione internazionale

Esito procedimento

riconosciuta protezione internazionale → accesso in SIPROIMI

riconosciuta umanitaria in giudizio (casi speciali transitoria)/protezione speciale → fine dell'accoglienza



Domanda di asilo reiterata

CODIFICAZIONE art. 2 lett. b *bis* d.lgs. 25/2008 un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che e' stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente

INDICAZIONE DEI NUOVI MOTIVI → da fare al momento della presentazione della domanda reiterata in caso di assenza immediato provvedimento del Presidente della Commissione territoriale di INAMMISSIBILITÀ

CONSEGUENZE

ricorso NON ha effetto sospensivo automatico

necessaria sospensione dell'Autorità Giudiziaria per gravi e circostanziati motivi

nelle more della adozione del provvedimento sospensiva NON effetto sospensivo

revoca ammissione patrocinio a spese dello Stato

Art. 7 dlgs. 25/2008: la presentazione di una seconda reiterata dopo la decisione di diniego o di inammissibilità non autorizza al soggiorno legale sul Territorio Nazionale



Domanda di asilo reiterata

Art. 29 bis d.lgs. 142/2015

domanda di protezione internazionale reiterata presentata durante esecuzione di un provvedimento che comporta IMMINENTE allontanamento → INAMMISSIBILE presunzione di strumentalità della domanda di protezione internazionale al SOLO fine di impedire esecuzione espulsione ESCLUSIONE dell'esame della domanda (circolare CT)

Quando vi è imminente allontanamento?

- Reiterata presentata dal CPR dopo trattenimento ai fini di espulsione
- Accompagnamento coattivo

